

**REGOLAMENTO PER LE
ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E
LAVORI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA**

**ADOTTATO IN CONFORMITA'
AL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.**

**Predisposto con determina n. 6 del 06/02/2018 di
«Agenzia Mobilità Romagnola-AMR Srl Consortile»**

**Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n.
4 del 07/03/2018**

Capitolo 1

Principi Fondanti

1. Premessa

1.1 La società « **Agenzia Mobilità Romagnola-AMR Srl Consortile** (di seguito “ **Società**”) è una società a totale capitale pubblico non a controllo pubblico. La stessa pertanto è assoggettata alla disciplina pubblicistica in materia di appalto lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) che ha abrogato il D.Lgs. 163/2006, e per buona parte, il relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010), appare necessario procedere alla redazione di un Regolamento Aziendale conforme alla nuova normativa di riferimento.

1.2. Il precitato D.Lgs. 50/2016, dopo aver fissato, all'art. 35, le soglie economiche di rilevanza comunitaria per l'acquisto di beni e servizi, in ragione di euro 221.000,00, al successivo art. 36 disciplina le procedure di acquisto per i così detti contratti “sotto soglia”.

1.3. Tanto preventivamente premesso, ritenuto sempre in via preliminare di circoscrivere, ai sensi del predetto art. 36 del Codice il presente Regolamento ai precitati acquisti “sotto soglia”, si stabilisce che le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 221.000,00 e l'affidamento di lavori di importo non superiore ad euro 1.000.000,00 avviene:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante affidamento diretto;
- c) mediante procedura negoziata, secondo disciplinare di gara e capitolato d'oneri.

Il tutto, secondo quanto regolamentato negli articoli che seguono.

Tutti i limiti di soglia di importo indicati nel D.Lgs n.

50/2016 varieranno in funzione della variazione periodica delle soglie ivi indicate.

2. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, in conformità al precitato art. 36 D.Lgs. 50/2016, alle relative Linee guida adottate dall'ANAC ed al successivo art. 63 del Codice (art. 125 nel caso di appalti nei settori speciali), le procedure da seguire per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, nonché i relativi contratti, temperando i principi di trasparenza e concorrenzialità dell'azione amministrativa con quelli di semplificazione e snellimento delle procedure.

Per tutto quanto concerne l'acquisizione di servizi e forniture necessari, nonché la realizzazione dei lavori che rientrano nei predetti valori economici, la presente disciplina integra le norme prescritte dal Codice.

3. Principi Generali

Le acquisizioni disciplinate dal presente Regolamento sono ammesse per i contratti di valore economico inferiore agli importi espressamente fissati dal legislatore all'art. 35 (e le successive variazioni) del Codice con la determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria. Il valore economico delle acquisizioni viene desunto dall'importo totale liquidabile per la prestazione richiesta, al netto dell'IVA, così come stimato sulla base di attività analoghe già effettuate o di informali indagini economiche di mercato o di listini/elenchi prezzi. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto (art. 35 comma 4 del Codice).

Il ricorso alle procedure semplificate per l'individuazione del contraente è utilizzabile solo in riferimento alle fattispecie individuate negli articoli successivi e con le modalità ed i limiti ivi stabiliti.

La verifica della congruità dell'impegno di spesa viene effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento specificamente individuato, nel rispetto dei limiti definiti nel presente Regolamento, e/o della specifica indicazione prevista dalla determina di indizione della procedura di acquisto.

Nell'adozione degli atti concernenti le spese secondo procedura semplificata, si debbono, comunque, salvaguardare ed osservare i seguenti principi dettati dall'art. 30 del Codice:

- **economicità**, in ragione dell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione, per il perseguimento del miglior rapporto possibile fra qualità-prezzo dei lavori, dei beni o servizi;

- **efficacia**, in ragione della verifica di congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- **tempestività**, in ragione dell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente;
- **correttezza**, in ragione del rispetto dei principi di buona fede, lealtà, dovere di informazione;
- **libera concorrenza**, in ragione dell'effettiva contendibilità da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- **non discriminazione e parità di trattamento**, nei confronti degli operatori, potenziali contraenti;
- **adeguata trasparenza e pubblicità** nelle procedure formali o informali;
- **proporzionalità**, in ragione dell'adeguatezza e della idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento;
- nonché, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, fatti salvi i casi di oggettiva specialità del bene/servizio da acquisire o del lavoro da effettuare, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, al **principio di rotazione**.
La Società s'impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia di "Trasparenza".
La Società s'impegna altresì a garantire il principio del "*favor participationis*" e la tutela delle piccole e medie imprese nell'affidamento degli appalti pubblici.

Capitolo 2

Modalità di affidamento

4. Tipologie degli affidamenti

Come previsto al punto 1.3 della premessa, le modalità di affidamento disciplinate dal presente Regolamento sono:

4.1. Amministrazione diretta

Le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il limite di importo massimo per tale tipologia di approvvigionamento è per importi inferiori a euro 40.000,00 oltre iva.

4.2. Affidamento diretto

Per l'appalto dei lavori e per l'acquisto di forniture, di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, si può procedere, anche ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a", con affidamento diretto, come meglio disciplinato all'articolo 6 che segue.

4.3 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

4.3.a) Per l'acquisizione dei beni e dei servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 221.000,00; nonché per l'affidamento di appalto di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00, è esperibile procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ma con preventiva consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti per le forniture e dieci operatori economici per i lavori, individuati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5.

4.3.b) Per l'affidamento di appalto di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00 è esperibile procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ma con preventiva consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5.

Il tutto, secondo la specifica disciplina procedurale disciplinata dall'art. 6, che segue.

Come innanzi anticipato, all'art. 3 del presente Regolamento, le procedure in argomento sono informate, ai sensi dell'art. 36 del Codice e delle relative Linee guida adottate dall'ANAC al rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Capitolo 3

Strumenti Operativi per il sotto soglia comunitaria

5. Gli operatori economici

5.1. Elenchi di Operatori Economici

La Società potrà dotarsi di Elenchi di Operatori Economici, con permanente possibilità di iscrizione da parte degli operatori economici operanti nelle categorie merceologiche e nei settori eventualmente contemplati, purché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Da detti Elenchi, il Responsabile del Procedimento può individuare gli operatori economici da consultare per le procedure di cui al presente Regolamento, osservando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

L'iscrizione agli Elenchi non è, in ogni caso, condizione esclusiva per la partecipazione alle procedure di acquisto.

5.2. Indagini di mercato

In caso di mancata costituzione dell'Elenchi di Operatori Economici di cui all'articolo che precede, e comunque in caso di insussistenza della categoria merceologica di interesse nell'ambito del predetto Elenco, gli operatori da invitare alla procedura saranno scelti secondo indagini di mercato, che vengono svolte ai sensi delle Linee guida n. 4 del 26.10.2016 adottate dall'ANAC in tema di "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" mediante pubblicazione sul profilo committente - nella Sezione "*Amministrazione trasparente*", di un avviso.

Ai sensi delle precitate Linee guida dell'ANAC, la fase dell'indagine di mercato, promossa, secondo le modalità procedurali innanzi indicate, dal Responsabile Unico del Procedimento, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche. L'indagine di mercato serve a verificare l'esistenza sul mercato di imprese potenziali contraenti ed interessate ad effettuare la prestazione richiesta.

Essa viene svolta previa pubblicazione sul sito internet della Società di un avviso nel quale vengono individuati:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- il termine entro cui richiedere di essere invitati (il termine di scadenza viene determinato dal Responsabile del Procedimento in base alla prestazione richiesta con un minimo di 15 giorni);
- la richiesta di indicare i recapiti;
- (fax/indirizzo/P.E.C., etc.) ai quali ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva.

Vengono ammessi alla successiva fase della consultazione solo gli operatori economici in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e che abbiano presentato l'istanza entro il termine previsto dall'avviso. Le istanze di partecipazione vengono esaminate in seduta riservata dal Responsabile Unico del Procedimento o da un seggio di gara istituito ad hoc o da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato.

I nominativi degli operatori ammessi alla selezione vengono invitati dalla Società.

Qualora, entro il termine previsto, nessun operatore economico abbia presentato offerta, ovvero per ragioni di urgenza, debitamente motivata, e non ascrivibili alla Società, non si abbia il tempo di dare luogo alla pubblicazione dell'avviso e di attenderne la scadenza del termine prescritto, il Responsabile Unico del Procedimento può individuare i soggetti da consultare attraverso una informale indagine di mercato per via telefonica e/o telematica.

L'indagine di mercato può essere effettuata anche attraverso il ricorso a CONSIP o Centrali di Committenza, secondo le relative procedure.

5.3. Mercato Elettronico (MEPA)

Il Responsabile Unico del Procedimento ha altresì facoltà di accesso al Mercato Elettronico anche in via comparativa.

5.4 Centrali di Committenza

La Società può avvalersi, per i propri acquisti, degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. In tali casi, a prescindere dall'importo, si può procedere ad affidamento diretto ad operatore qualificato, individuato secondo le Convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza e seguendo le relative procedure.

Capitolo 4

Selezione dell'operatore

6. Affidamento diretto

6.1. Affidamento diretto senza comparazione di preventivi per importi inferiori ad € 5.000,00.

Il Responsabile Unico del Procedimento, quando può prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, ricorre all'affidamento diretto ad un unico operatore pur restando comunque fermo l'obbligo di richiederne preliminarmente il preventivo/offerta per valutarne la convenienza e la congruità rispetto all'importo stimato dalla Stazione appaltante ed alle vigenti condizioni di mercato. Il prezzo e le condizioni offerti possono anche essere oggetto di ulteriore negoziazione tra le parti.

Detto preventivo, una volta definito ed accettato, verrà acquisito e costituirà parte integrante del rapporto contrattuale.

L'affidamento diretto, secondo il presente paragrafo, è sempre consentito. In tale ipotesi la motivazione riguarderà l'individuazione specifica dell'operatore economico prescelto e sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento.

6.2. Affidamento diretto previa comparazione di (almeno) tre preventivi per importi pari o superiori ad euro 5.000,00 ed inferiori ad euro 40.000,00.

Il Responsabile Unico del Procedimento, per gli acquisti di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiori ad euro 40.000,00, procede all'acquisto previa comparazione di almeno tre preventivi, avendo cura di individuare quello più vantaggioso per la Società, se del caso, anche mediante il ricorso a criteri concorrenti al solo prezzo più basso (es. tempi di consegna, eventuale manutenzione, garanzie pluriennali), motivandone la scelta.

6.3. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara sopra soglia comunitaria

Si può ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara anche indipendentemente dal valore della acquisizione nei casi regolamentati dall'art. 63 del Codice ovvero dall'art. 125 nel caso di appalti nei settori speciali. Ricorrendo le relative ipotesi normative, il Responsabile Unico del Procedimento procede, in relazione alla tipologia delle forniture dei beni e servizi oggetto di acquisizione, ed in relazione alle singole ipotesi declinate dalla norma sopra citata, ove possibile previa acquisizione di cinque preventivi (nel caso di appalti nei settori speciali si segue la procedura ancora più semplificata di cui all'art. 125 del Codice).

La formalizzazione dell'acquisizione avviene ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Codice.

In ogni caso, indipendentemente dalle modalità di formalizzazione, gli atti di acquisizione di beni, servizi e lavori, devono contenere le apposite clausole di tracciabilità previste dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

7. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

Il Responsabile Unico del Procedimento procede, come segue:

7.1) Fornitura di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 221.000,00:

- invio lettera di invito, con predisposizione di disciplinare e capitolato d'oneri ad almeno cinque operatori economici. Il Responsabile Unico del Procedimento sceglierà il numero effettivo degli operatori da invitare in ragione del valore del contratto, da valutare sulla base di parametri non solo economici individuati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5;
- espletamento della procedura di selezione secondo il disciplinare di gara;
- proposta di aggiudicazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento all'esito dell'espletamento della procedura;
- determina di aggiudicazione a firma dell'Amministratore Unico.

La scansione della tempistica degli atti che precedono e la valutazione dei profili sostanziali degli stessi sono regolamentati dall'art. 32 del Codice.

7.2) Appalto lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00:

- invio lettera di invito, con predisposizione di disciplinare e capitolato d'oneri ad almeno dieci operatori economici. Il Responsabile Unico del Procedimento, fermo il numero minimo innanzi indicato, sceglierà il numero effettivo degli operatori da invitare in ragione del valore del contratto, da valutare sulla base di parametri non solo economici individuati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5;
- espletamento della procedura di selezione secondo il disciplinare di gara;
- proposta di aggiudicazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento all'esito dell'espletamento della procedura;
- determina di aggiudicazione a firma dell'Amministratore Unico.

La scansione della tempistica degli atti che precedono e la valutazione dei profili sostanziali degli stessi sono regolamentati dall'art. 32 del Codice.

7.3) Appalto lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00:

- invio lettera di invito, con predisposizione di disciplinare e capitolato d'oneri, ad almeno quindici operatori economici. Il Responsabile Unico del Procedimento, fermo il numero minimo innanzi indicato, sceglierà il numero effettivo degli operatori da invitare in ragione del valore del contratto, da valutare sulla base di parametri non solo economici individuati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5;
- espletamento della procedura di selezione secondo la disciplinare di gara;
- proposta di aggiudicazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento all'esito dell'espletamento della procedura;
- determina di aggiudicazione a firma dell'Amministratore Unico.

La scansione della tempistica degli atti che precedono e la valutazione dei profili sostanziali degli stessi sono regolamentati dall'art. 32 del Codice.

8. Norme comuni relative alle procedure negoziate di cui al paragrafo che precede

8.1. Lettera d'invito

La lettera d'invito, viene inviata ai soggetti individuati secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti.

Essa viene sottoscritta dal Responsabile del Procedimento ed è inviata, a mezzo fax, pec o a mezzo racc. a/r, esclusivamente ai punti di contatto appositamente indicati dagli operatori in sede di domanda di iscrizione all'Albo o in sede di adesione all'indagine di mercato, ove espletata.

Il termine fissato per la presentazione dell'offerta è di un **minimo di 15** giorni dal ricevimento della lettera, a seconda del valore, della complessità e dei contenuti della prestazione richiesta. Nella lettera di invito può essere inserita la clausola per cui la richiesta di preventivo-offerta non impegna le società richiedenti ovvero la società si riserva di affidare anche in presenza di una sola offerta valida.

8.2. Valutazione delle offerte - criteri di aggiudicazione

Le offerte devono pervenire in plico chiuso, nel termine e con le modalità, formali e sostanziali, prescritti dalla lettera invito.

Ove sia stato prescelto il **criterio del prezzo più basso**, le operazioni di valutazione delle offerte si svolgono e si esauriscono - salvo ipotesi di anomalie per le quali si procede ai sensi dell'art. 97 del Codice - nella seduta pubblica indetta già con la lettera invito, nella quale viene effettuata l'apertura dei plichi ammessi, si verifica la completezza e la conformità della documentazione prescritta e risulterà aggiudicatario l'operatore economico che abbia offerto il prezzo più conveniente.

Le operazioni saranno effettuate dal medesimo Responsabile Unico del Procedimento, salvo espressa previsione di commissione di gara, come da relativa determina dell'Amministratore Unico.

Il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ed individuato il minor prezzo - previa valutazione - se del caso - di offerte anomale, e previo espletamento della relativa sub procedura dettata dall'art. 97 del Codice, formula proposta di aggiudicazione da produrre all'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico, se concorde, procederà all'aggiudicazione della procedura (la cui efficacia è subordinata alle condizioni di cui all'art. 32, comma 7, del Codice, salvo le deroghe di cui al successivo comma 8) conferendo mandato al Responsabile Unico del Procedimento di addivenire alla formalizzazione degli atti contrattuali.

Ove sia stato prescelto il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con valutazione di offerte tecniche, alla fase pubblica della valutazione della documentazione prodotta seguono successive sedute riservate, nelle quali vengono esaminate e valutate le offerte tecniche elaborate dagli operatori ammessi a detta fase. All'esito della verifica, viene comunicato ai concorrenti, via fax, P.E.C. ovvero raccomandata A.R., la ammissione/esclusione conseguente all'esame dell'offerta tecnica, nonché la data della nuova seduta pubblica in cui, assegnati i punteggi relativi al prezzo ed all'offerta tecnica, si procede alla individuazione della migliore offerta secondo valutazione che comprende oltre il prezzo, gli altri elementi che a tal fine siano stati espressamente indicati nella lettera di invito. Successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto delle determinazioni della commissione formalizzerà all'Amministratore Unico la proposta di aggiudicazione. L'Amministratore Unico, se concorde, procederà all'aggiudicazione della procedura (la cui efficacia è subordinata alle condizioni di cui all'art. 32, comma 7, del Codice, salvo le deroghe di cui al successivo comma 8) conferendo mandato al Responsabile Unico del Procedimento di addivenire alla formalizzazione degli atti contrattuali.

Si precisa che in caso di procedura secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara sono effettuate da una Commissione, da nominarsi al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ordine alla nomina della Commissione, si rinvia all'art. 77 del Codice.

E' facoltà dell' Amministratore Unico nominare una commissione anche in caso di procedura secondo il sistema del minor prezzo.

8.3. Offerte anomale e verifica della congruità del prezzo

Si rimanda all'art. 97 del Codice, ed alle relative procedure, in relazione alla tipologia del sistema di aggiudicazione prescelto.

8.4. Stipula del contratto

In ordine al perfezionamento della procedura di aggiudicazione ed alla formalizzazione della volontà contrattuale, si rimanda all'art. 32 del Codice, commi da 8 a 13.

Per espressa previsione del comma 10, lettera "b", della norma predetta, gli affidamenti di cui agli articoli 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016, non sono assoggettati al termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 32 Codice, riguardando procedure negoziate, il contratto sarà stipulato con scrittura privata o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

In ogni caso, il contratto dovrà contenere le apposite clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, previste dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, viene pubblicato sul sito della Società (www.amr-romagna.it) nella sezione "Società Trasparente" l'esito dell'affidamento.

8.5. Garanzie

A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di acquisizione di importo pari o superiore ad € 40.000,00, deve essere richiesta al contraente una garanzia secondo le condizioni ed i termini di cui all'art. 103 del Codice degli Appalti.

E' facoltà dell'amministrazione non richiedere una garanzia per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, nonché in altri casi specifici da motivare in relazione all'art. 103 c. 11 del Codice.

9. Incarichi Professionali

L'affidamento degli incarichi professionali è così regolamentato.

Quanto agli incarichi relativi:

- ai servizi di arbitrato e conciliazione, di cui all'art. 17 del Codice, comma 1, lettera "c";
- agli incarichi relativi ad uno qualsiasi dei servizi legali declinati al precitato art. 17, comma 1, del Codice, lettera "d", punti 1.1), 1.2); 2); 3); 4); 5);
- alle consulenze per servizi finanziari di cui alle lettere e) ed f) del predetto art. 17, comma 1, del Codice,

per tali tipologie di incarichi, in quanto rientranti nel precitato art. 17 del Codice, che regola i cosiddetti "contratti esclusi" dall'assoggettamento al Codice medesimo, gli stessi possono essere conferiti anche in assenza di procedure di selezione nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 (*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*).

Salvo deroghe adeguatamente giustificate dalla specificità e/o complessità dell'incarico, ovvero da ulteriori e diverse motivazioni, detti incarichi professionali saranno conferiti mediante il criterio della rotazione al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, favorendo al contempo la distribuzione delle opportunità agli altri operatori economici presenti sul mercato.

Quanto agli incarichi per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, si rinvia all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016.

Per tutte le rimanenti tipologie di incarichi professionali e/o consulenziali si rimanda alle disposizioni del D.Lgs 50/2016.

10. Competenze

Con la determina di indizione della procedura d'acquisto, l'Amministratore Unico indicherà il Responsabile Unico del Procedimento competente.

Per acquisti di importo inferiore ad euro 5.000,00 è consentita la nomina unica del Responsabile del Procedimento anche per più procedure.

11. Rinvio alla normativa vigente (Codice Appalti, normativa Consip e Mepa)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge vigenti ed in particolare quelle previste dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalle predette Linee guida n. 4 del 26.10.2016 (e successivi aggiornamenti) adottate dall'ANAC in tema di "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*". Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando che non ne sussiste l'obbligo, la Società può decidere di ricorrere a CONSIP o altra Centrale di Committenza per gli acquisti di beni e servizi.

Capitolo 5

Entrata in vigore del regolamento

12. Pubblicazione

Il presente Regolamento predisposto con determinazione n. 6 del 06/02/2018 dell'Agenzia Mobilità Romagnola-AMR Srl Consortile, approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 07/03/2018 e pubblicato sul Profilo committente (sito web aziendale), entra in vigore dalla data di approvazione dell'Assemblea.

13. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni del Codice degli appalti, nonché alla normativa nazionale regionale vigente ove compatibile.

Il presente Regolamento revoca e sostituisce tutte le precedenti disposizioni aziendali vigenti in materia con esso incompatibili ed entra in vigore a far data dalla data di adozione della relativa delibera di approvazione.